



Decreto Dirigenziale n. 97 del 05/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

FENICE S.P.A.- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC
1.1 SITO IN ACERRA (NA), CON ACCESSO DA VIA EX AEROPORTO S.N.C DI
POMIGLIANO D'ARCO

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- j. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k. il D.D. n.9 del 20 04 2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di funzioni ai dirigenti protempore di settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che la **Fenice S.p.A.**, con impianto in **Acerra (NA)**, **con accesso da via ex Aeroporto s.n.c di Pomigliano D'Arco**, con istanza acquisita agli atti in data 30/03/2007 prot. n. 300296 ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato decreto, identificato con codice IPPC 1.1 (Impianto di combustione con potenza superiore a 50MW);
- b. che con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 06/10/2009 prot. n. 852039 la **Fenice S.p.A.** ha trasmesso l'attestazione del versamento in favore della Regione Campania di € 20.850,00 che, in aggiunta al precedente acconto di € 4.000,00, costituisce la tariffa istruttoria di complessivi € 24.850,00 determinata ed asseverata ai sensi del DM ambiente 24/04/08 dal gestore dell'impianto;
- c. che in data 27/10/2009, con nota prot. n. 924702, è stato comunicato l'avvio del procedimento;

- d. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, pubblicando l'annuncio sul quotidiano "La Stampa" in data 19/11/2009;
- e. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi - i cui lavori sono iniziati in data 20/05/2010 e conclusi in data 22/11/2011, il contenuto dei cui verbali si richiama, esaminata la documentazione presentata dalla società, in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 30/03/2007 prot. 300296, integrata con documentazioni acquisite agli atti in data 10/11/2009 prot. 970996, in data 02/11/2010 prot. 873539, in data 05/05/2011 prot. 358395, in data 13/06/2011 prot. 460174, in data 14/09/2011 prot. 693776, in data 21/09/2011 prot. 711878 e in data 08/11/2011 prot. 842489 - è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:
 - a.1 l'area ove insiste l'impianto, gestito dalla Fenice S.p.A., ricade interamente nel territorio del Comune di Acerra, in zona A.S.I., anche se l'accesso allo stabilimento avviene attraverso il Comune di Pomigliano d'Arco che, invitato alla conferenza con nota prot. 2935 del 16/06/2011, ha dichiarato il proprio non coinvolgimento nella procedura e non ha mai partecipato alla conferenza;
 - a.2 l'impianto insiste su area, rientrante nel Sito di Interesse Nazionale "Litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano", di proprietà di FIAT Group Automobiles SpA - così come dichiarato dalla Fenice SpA in conferenza - soggetto obbligato nel procedimento di bonifica incardinato presso il MATTM;
 - a.3 l'ATO3 invitato alla conferenza, con nota prot. 6768 del 12/05/2010, ha restituito il progetto dichiarando la propria incompetenza, in quanto lo scarico originato dall'attività della "Fenice S.p.A." recapita in un corpo idrico superficiale, la cui competenza, ai sensi dell'allora vigente normativa, era della Provincia di Napoli;
 - a.4 l'ARPAC, visto il piano di miglioramento presentato dalla società, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA alla Fenice S.p.A. con nota prot. 42331 del 22/11/2011;
 - a.5 la Provincia ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla Fenice S.p.A. con nota prot. 67533x6 del 16/06/2011;
 - a.6 l'ASL NA3 SUD ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA alla Fenice S.p.A., limitatamente alla propria competenza territoriale, subordinatamente alla realizzazione dell'intervento di separazione delle acque meteoriche in acque di prima e seconda pioggia e alla presentazione di un piano di miglioramento, entro il 30/04/2012, per l'installazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di CO e No_x e per l'adeguamento complessivo entro il termine del 31/12/2014;
 - a.7 l'ASL NA 2 Nord, presente solo alla seconda seduta di conferenza, non ha chiesto chiarimenti né espresso il proprio parere;
 - a.8 l'ASI non ha espresso il proprio definitivo parere;
 - a.9 il Comune di Acerra, con nota prot. 26518 del 16/06/2011, ha espresso parere negativo al rilascio dell'A.I.A. motivandolo con l'allocazione dell'impianto IPPC in prossimità del centro urbano, senza il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente. Chiamato dalla Regione nella seduta del 23/09/2011 ad esprimersi sulla compatibilità urbanistico edilizia dell'impianto, il rappresentante del Comune ha dichiarato di non potersi esprimere per carenza documentale e, nella seduta successiva del 22/11/2011, ha dichiarato che i dati rinvenibili dalla documentazione agli atti del Comune risultano insufficienti;
 - a.10 la Regione, per quanto dichiarato dal Comune, ha richiesto allo stesso di effettuare un sopralluogo per verificare l'effettiva consistenza dello stato dei luoghi e la conformità degli stessi ai titoli autorizzativi rilasciati ed alle richieste di condono presentate dalla società per alcune parti dell'impianto;
 - a.11 il Comune di Acerra, nella seduta del 22/11/2011, si è impegnato ad effettuare il sopralluogo ed a trasmettere il proprio parere entro i successivi 30 giorni;

- a.12 l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, che sulla base della convenzione stipulata con l'AGC 05 fornisce assistenza tecnica a questo Settore nell'istruttoria delle A.I.A., ha ritenuto tecnicamente idoneo il progetto - subordinatamente alla realizzazione degli interventi succitati e delle altre prescrizioni date in conferenza - ed espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla Fenice S.p.A.

CONSIDERATO

- a. che la Fenice SpA ha trasmesso, così come richiesto in conferenza, documentazione integrativa acquisita agli atti con prot. 985461 del 29/12/2011 e prot. 233960 del 26/03/2012;
- b. che, con nota prot. 47781 del 20/12/2011, il Comune di Acerra ha richiesto una proroga di 30 giorni dal termine concordato in Conferenza per l'effettuazione del sopralluogo e la trasmissione del proprio parere;
- c. che, con nota prot. 3156 del 26/01/2012, il Comune ha dichiarato che esistono manufatti ancora non condonati e richiesto: *“data l'insistenza dell'impianto in zona S.I.N., ed essendo la distanza dall'impianto di ACERRA Energia di circa 200 metri”* di effettuare la preventiva caratterizzazione che possa tener conto della sommatoria degli agenti inquinanti riguardanti la matrice “aria”, prima dell'emissione del relativo decreto;
- d. che, trattandosi di impianto esistente – legittimato a continuare nell'esercizio dell'attività nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'AIA - il procrastinare il rilascio della stessa, in attesa del completamento della procedura di bonifica del sito da parte del MATTM, comporterebbe conseguentemente il procrastinare delle misure la cui adozione, proprio a tutela dell'ambiente, viene prescritta con il presente provvedimento;
- e. che, nel caso specifico, l'A.I.A. non sostituisce permessi di costruire o titoli edilizi in sanatoria che restano nella competenza del Comune, ente titolare dei poteri di verifica e controllo della compatibilità dello stabilimento con la normativa edilizia , nonché dell'adozione di eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori;
- f. che per l'insistenza dell'impianto nel S.I.N. “Litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano” la Fenice S.p.A., nella gestione dell'impianto, dovrà tener conto di tutti gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché quelli connessi ai provvedimenti emessi o che il MATTM emetterà nell'ambito nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale dell'area con soggetto obbligato FIAT Group Automobiles SpA, proprietaria dell'area;

VISTO che l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, sulla base della documentazione suindicata e di quella successivamente trasmessa ed acquisita agli atti con prot. 985461 del 29/12/2011 e prot. 233960 del 26/03/2012, ha predisposto per l'impianto medesimo l'allegato rapporto di cui all'art. 5 del citato atto convenzionale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che consta del “Rapporto Tecnico dell'impianto”, del “Piano di Monitoraggio e Controllo” dell'impianto”, di n. 4 planimetrie e del “Piano di Miglioramento” che la società dovrà adottare.

DATO ATTO che, con nota prot. 503528 del 10/06/2010, è stata richiesta informativa antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1988;

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto su considerato, alla **“Fenice S.p.A.”** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i., identificato con codice IPPC 1.1, con impianto in **Acerra (NA), con accesso da via ex Aeroporto s.n.c di Pomigliano D'Arco**, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli studi di Napoli Parthenope

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato, alla **Fenice S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 identificato con codice IPPC 1.1 (Impianto di combustione con potenza superiore a 50MW) con impianto in **Acerra (NA), con accesso da via ex Aeroporto s.n.c di Pomigliano D'Arco**, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 30/03/2007 prot. 300296, integrata con documentazioni acquisite agli atti in data 10/11/2009 prot. 970996, in data 02/11/2010 prot. 873539, in data 05/05/2011 prot. 358395, in data 13/06/2011 prot. 460174, in data 14/09/2011 prot. 693776, in data 21/09/2011 prot. 711878 e in data 08/11/2011 prot. 842489, esaminata favorevolmente dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dalla Conferenza di Servizi, alle condizioni specificate nell'allegato documento, che tiene conto anche della documentazione acquisita agli atti con prot. 985461 del 29/12/2011 e prot. 233960 del 26/03/2012, che consta del "Rapporto Tecnico dell'impianto", del "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto, di n. 4 planimetrie e del "Piano di Miglioramento" che la società dovrà adottare;
3. **di precisare** che la presente autorizzazione rilasciata alla *Fenice S.p.A.*, vista la certificazione UNI EN ISO 14001 di cui è in possesso l'impianto, è soggetta a rinnovo ogni 6 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006;
4. **di dare atto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
 - 4.1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.2. l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
5. **che l'impianto** di cui al punto 1 **deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato rapporto**, redatto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. **In particolare la società dovrà:**
 - 5.1. garantire, per le emissioni in atmosfera, nelle more dell'adeguamento alle BAT, il non superamento, fino al 30/12/2012, dei limiti indicati nella tabella C1 "quadro emissioni in atmosfera" del rapporto tecnico dell'impianto. **Dalla data del 01/01/2015 i dati emissivi, di tutte le caldaie, dovranno essere contenuti nei limiti massimi individuati dalle MTD (migliori tecniche disponibili);**
 - 5.2. garantire l'integrale attuazione del piano di miglioramento ove è indicato **il termine ultimo del 30/04/2012 per l'istallazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di CO e di NO_x ed il termine del 31/12/2014 per l'adeguamento complessivo;**
 - 5.3. trasmettere entro il 30/05/2012 le misurazioni delle emissioni inquinanti (NO_x, CO, particolato, SO_x, rendimento di combustione e rendimento energetico in condizioni nominali) per tutte le quattro caldaie. **Qualora vi sia un superamento dei valori emissivi, rispetto ai limiti previsti dalle MTD, la società dovrà garantire entro il 30/12/2012 il rientro nei limiti della caldaia il cui sfioramento è più significativo, entro il 30/12/2013 il rientro nei limiti della seconda caldaia in ordine decrescente di emissioni NO_x, entro il 30/12/2014 il rientro nei limiti delle restanti caldaie. Relativamente al rendimento energetico delle caldaie in condizioni nominali, qualora vi sia un valore inferiore a quello previsto dalle MTD, pari al 90%, la società dovrà garantire un rendimento pari, almeno, al 90% entro 36 mesi dalla data del presente decreto;**
 - 5.4. trasmettere, **entro il 30/05/2012, un progetto esecutivo per la separazione delle acque di prima pioggia che dovranno confluire nell'impianto TAR.** Le acque di seconda pioggia dovranno essere regimentate, a mezzo pozzetto ispettivo e di controllo, e scaricate nei "Regi Lagni" nel rispetto dei valori limite di legge, previsti per lo scarico in corpo idrico superficiale. **L'intervento dovrà essere realizzato entro il 30/11/2013;**
 - 5.5. garantire il non superamento dell'obiettivo del 90% dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tabella III, colonna

- "Scarichi in corpo idrico superficiale". Il parametro Escherichia coli non dovrà superare il limite di 5.000 UFC/100ml;
- 5.6. giustificare e segnalare tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC eventuali superamenti dei limiti di cui al precedente punto, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori "obbiiettivo";
- 5.7. garantire che i tempi di rientro nei valori obiettivo non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**
- 5.8. garantire il non superamento dei valori limite, per l'acustica ambientale, di emissione ed immissione previsti dai piani di zonizzazione acustica dei Comuni di Acerra e Pomigliano d'Arco, riportati nella tab. C4 del "rapporto tecnico dell'impianto". La società dovrà adeguarsi agli interventi di risanamento acustico che il Comune, eventualmente, vorrà adottare;
- 5.9. comunicare obbligatoriamente a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di Acerra i dati relativi ai controlli delle emissioni. Il superamento dei limiti di legge costituisce violazione sanzionabile a norma di legge;
6. **di prescrivere**, per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
- 7.1. prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;
- 7.2. considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emmissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito ed ha proposto che, nella prima fase, venga applicata la tariffa minima, prevista dal D.M. 24/05/2008, equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:
- 7.2.1. versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008, da effettuarsi almeno dieci giorni prima della comunicazione di cui all'art. 29 decies , comma 1, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
- 7.2.2. saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore dalla **Fenice S.p.A.**;
- 7.2.3. entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPAC Campania;
- 7.2.4. le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;
8. **di dare atto** che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
- 8.1. l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nella presente autorizzazione, o l'inserimento di nuovi valori limite;
- 8.2. le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- 8.3. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- 8.4. quando nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
9. **di stabilire** che la presente autorizzazione perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva della competente Prefettura;
10. **di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;

11. di dare atto che il gestore dell'impianto:

- 11.1. resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 11.2. resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;

12. di dare atto che:

- 12.1. per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
 - 12.2. qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
13. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Acerra, al Comune di Pomigliano d'Arco, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/2 Nord, all'ASL NA/3 sud, all'ASI, all'ARPAC e al MATTM ;
14. **di notificare** il presente provvedimento alla società **Fenice S.p.A.**;
15. **di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
16. **di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi